

# Notiziario

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

SettembreDicembre 2024 n. 3



Cerimonia di saluti al Dott. Luca Villa (p. VII)



Deposizione della Corona d'Alloro alla lapide in memoria degli Avvocati caduti nella prima guerra mondiale (p. VII)

## INDICE

### II

*Amministratori di sostegno. Delibera COA 18 settembre 2024*

### VI

*Mediazione e c.d. Riforma Cartabia*

### VII

*Cerimonia di saluti al Dott. Luca Villa*

*Deposizione della Corona d'Alloro alla lapide in memoria degli Avvocati caduti nella prima guerra mondiale*

*Codici a Palazzo*

### VIII

*In memoria dei Colleghi deceduti nell'anno 2024*

## Notiziario

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

N. 3 Settembre - Dicembre 2024 • *Quadrimestrale* • *Reg. Trib. di Genova n. 3/97* • **Stampa e Diffusione:** De Ferrari Editore | Janua srls • **Direttore responsabile:** Fabrizio Deferrari • **Redazione e Amministrazione:** c/o Tribunale di Genova • *Sped. in A.P. 70% filiale di Genova* • **Comitato di Redazione:** Luigi Cocchi, Stefano Savi, Carlo Iavicoli, Federica Adorni, Alessandro Barca, Lorenzo Barabino, Simonetta Cocconi, Gabriella De Filippis e Alessandra Volpe

## Amministratori di sostegno Delibera COA Genova, 18 settembre 2024



(...*Omissis*...)

Il Consiglio, sentita la relazione dell'Avv. Caprioli, propone le seguenti riflessioni come di seguito riportate:

L'Amministrazione di Sostegno.

La figura è stata istituita con la Legge 9.01.2004 n. 6, con la finalità dichiarata di *“tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante intervento di sostegno temporaneo o permanente”* (Art.1).

Con decorrenza dal 19.03.2004, è stato dunque introdotto nel Codice Civile, al titolo XII del libro I, il capo I, rubricato *“Dell'amministrazione di sostegno”*. L'art. 404 è il manifesto del beneficio e prevede che *“La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa la residenza o il domicilio”*: per la prima volta viene ad essere presa in considerazione anche la sola menomazione, ancorché non inducente uno stato di incapacità totale o parziale, intendendo così proteggere a tutto tondo il variegato universo della disabilità che non trovava adeguata protezione negli istituti codicistici classici di interdizione ed inabilitazione.

La misura dell'AdS si presenta, dunque, come *“un vestito su misura”* per il beneficiario, da prediligersi rispetto alle misure classiche dell'interdizione e dell'inabilitazione: l'art. 406 c.c. (*Soggetti*), infatti prevede che il ricorso per l'istituzione dell'AdS può essere proposto dallo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, proseguendo poi nel senso che se il ricorso riguarda una persona interdetta o inabilitata, il ricorso è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Le storiche misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, destinate ad operare in casi infermità abituale di mente ed in pochi altri casi specificamente indicati (prodigalità, abuso di alcolici o stupefacenti, cecità o sordomutismo), sono quindi riparametrate e l'art. 414 c.c. viene così integrato: *“Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente...”*.

La riforma del 2004 è frutto di un processo pluridecennale e si caratterizza sia per la marcata estensione del campo applicativo degli istituti a tutela dell'incapace e sia per l'attribuzione al giudice del compito di modellare la misura sul caso concreto e sui concreti bisogni delle persone.

Da un regime degli effetti del provvedimento di interdizione e di inabilitazione rigorosamente predefinito dalla legge, si passa al regime dell'amministrazione di sostegno in cui spetta al giudice definire per quali atti il giudice stesso debba sostituirsi al beneficiario e per quali debba invece solo affiancarlo, fermo restando che per tutti gli atti non definiti dal provvedimento il beneficiario resta capace.

Il nuovo istituto, con le sue forme di intervento sulla capacità (art. 405 c.c.) è dunque concepito come totalizzante, nel senso che aspira a costituire la misura d'elezione per il trattamento giuridico della fragilità.

Ed effettivamente così è stato: dall'introduzione dell'Amministrazione di sostegno ad oggi si assiste al progressivo *“abbandono”* degli istituti classici di interdizione ed inabilitazione: nel nostro Foro (che dal 13.09.2013 ha assorbito anche il soppresso Foro di Chiavari con tutto il suo non piccolo carico di amministrazioni di sostegno, interdizioni ed inabilitazioni) dal 2004 le iscrizioni a ruolo di procedure per la declaratoria di interdizione e di inabilitazione sono fortemente diminuite mentre sono via via aumentate le richieste di apertura di Amministrazioni di sostegno.

Al 31.12.2023 il numero dei fascicoli pendenti al Tribunale di Genova di Amministrazione di Sostegno è pari a complessivi 8.236.

Sul piano sovranazionale va però ricordato che il 13.12.2006 viene firmata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità: l'Italia ha dato piena attuazione alla Convenzione con L. 3.03.2009 n. 18. E l'Unione Europea l'ha ratificata il 23.12.2010.

Questi gli articoli salienti per quanto di interesse di questa breve nota:

- l'art. 3 (*Principi generali*): enuncia il principio del *“rispetto per la dignità estrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte l'indipendenza delle persone”* disabili;
- l'art. 12 (*Uguale riconoscimento davanti alla legge*): prevede che *“le persone con disabilità hanno il diritto al riconoscimento in ogni luogo della loro personalità giuridica”* e che *“godono della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita”* ed inoltre che *“le misure relative all'esercizio della capacità giuridica”* devono *“rispettare i diritti, la volontà e le preferenze della persona”* e devono essere *“scevra da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita(...), proporzionate e adatte alle condizioni della persona, (...) applicate per il più breve tempo possibile e soggette a periodica revisione da parte dell'autorità competente, indipendente e imparziale”*;
- l'art. 14 (*Libertà e sicurezza della persona*): prevede che le persone con disabilità *“godano del diritto alla libertà”*;
- l'art. 19 (*Vita indipendente e inclusione nella società*): prevede il diritto di tutte le persone con disabilità *“a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone”* e che le stesse *“abbiano la possibilità di scegliere (...) il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione”*;
- l'art.20: assicura ai disabili il diritto alla mobilità personale;
- l'art. 21: assicura la libertà d'espressione e l'accesso all'informazione;
- l'art. 26, infine: prevede che gli Stati debbano assicurare *“misure efficaci e adeguate (...) al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia”*.

Sul piano interno, come già detto, la L. 3.03.2009 n. 18 dà piena esecuzione alla convenzione ONU; successivamente entra in vigore anche la L. 22.06.2016 n. 112 (c.d. “Dopo di noi”) *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”* che si richiama testualmente alla Convenzione ONU 13.12.2006; più di recente, con la L. 22.12.2021 n. 227 -che ancora una volta si richiama testualmente alla Convenzione Onu- viene data delega al governo in materia di disabilità, incaricandolo di dettare, tra l’altro, una *“definizione della condizione di disabilità”* (art. 1, comma 5, lett. a), *“coerente con l’art. 1, part. II della convenzione delle Nazioni Unite”* (art. 2, comma 2, lett. a, n. 1) e di adottare norme tali da consentire la maggior autonomia al disabile e ridurre il ricorso all’istituzionalizzazione (art. 2, comma 2, lett. c, nn. da 5 a 12).

Le prescrizioni normative, tanto a livello sovranazionale che nazionale, convergono tutte nel senso di preservare e valorizzare al massimo l’autonomia delle persone disabili e fragili, accompagnandole e sostenendole nel processo di autodeterminazione, rendendo del tutto residuali -ed intesi come eccezionali- gli interventi sulla capacità del soggetto. Ma il meritorio intento normativo non regge alla prova dei fatti e tutta la ricchezza di pensiero che lo sostiene fa fatica a reggere l’impatto della quotidianità: vista l’ampiezza del campo di applicazione delle norme sull’AdS cresce in maniera significativa il numero delle persone sottoposte ad AdS e questo aumento mette sotto pressione gli uffici del Giudice Tutelare e gli amministratori nominati, soprattutto quando si tratta di soggetti estranei al nucleo familiare del beneficiario.

I primi ad essere fattivamente coinvolti il giorno dopo l’entrata in vigore della L. 9.01.2004 n. 6 sono stati gli avvocati, nominati d’ufficio dal G.T. (per lo più senza averne preventivamente sondato la disponibilità) e senza che vi fosse da parte degli avvocati una specifica competenza nel rapportarsi in prima persona con la disabilità ed il disagio, molto spesso psichico, dei soggetti fragili che venivano affidati alle loro cure. C’era però nell’avvocato nominato AdS (e ben continua ad esserci) un’enorme buona volontà, spesso una grandissima empatia, sempre la consapevolezza di stare agendo in adempimento dell’impegno solenne assunto all’atto dell’iscrizione all’Albo Avvocati (1) che ha supplito sin dalla prima ora alla carenza di cognizioni mediche e/o psichiatriche ed ha permesso di essere concreto aiuto al beneficiario, con le modalità più concretamente adeguate per lui. In assenza totale di rete familiare, in presenza di una rete familiare/sociale inadeguata, nei casi di conflittualità più o meno elevata tra il beneficiario e la cerchia familiare/sociale, il GT ha individuato, per lo più, nell’avvocato la figura idonea a svolgere il compito di AdS, dettando l’incarico che veniva di volta in volta affidato, trovando in lui un valido e potente alleato e per lo più sempre una positiva risposta.

L’Avvocatura non si è sottratta all’impegno ed alle nuove sfide, anzi: ha collaborato con convinzione ed abnegazione, prendendosi carico delle persone la cui cura veniva loro affidata, a prescindere dalla remuneratività dell’incarico e talvolta con un modesto supporto dei Servizi Sociali che -soprattutto nella prima ora- ritenevano che dopo la nomina dell’AdS fosse solo il professionista incaricato a doversi occupare di ogni e qualsiasi questione relativa al beneficiario. In breve gli incarichi affidati si “standardizzano”, in un lodevole intento di rendere più chiaro il perimetro del raggio di azione dell’AdS e più semplice lo svolgimento dei compiti di cura, nell’ottica di ridurre la necessità di specifico ricorso al GT per il compimento di atti di ordinaria amministrazione; si moltiplicano però anche i casi in cui all’amministratore di

sostegno vengono attribuiti poteri sostitutivi ben al di là di quanto sarebbe stato possibile in ragione delle norme sull’interdizione, in particolare con riferimento alle scelte personali ed ai trattamenti sanitari, con uno sviluppo pratico di segno opposto rispetto all’iniziale intento di valorizzare al massimo la capacità residua del soggetto disabile e fragile, che è stato poi anche positivizzato dall’art. 3 L. 22.12.2017 n. 219 (*Norme in tema di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento*) (2).

I modelli di riferimento per la tutela della disabilità e dei soggetti adulti fragili sul piano normativo (soprattutto sovranazionale) e quelli sul piano pratico attuativo dell’istituto dell’AdS sono dunque divergenti. Nella conformazione data dalle prassi l’AdS sottende al modello della ‘disabilità individuale’, non diversamente rispetto all’interdizione ed all’inabilitazione, per cui le disabilità dei soggetti sono condizioni di svantaggio, degli handicap da ridurre al minimo e/o curare, anche giungendo alla ‘sostituzione’ della loro volontà con quella dell’AdS o, in ultima istanza del GT. Le norme sovranazionali (Convenzione ONU del 2006), sottendono invece al diverso modello della ‘disabilità sociale’, in cui la disabilità è considerata in relazione al modo in cui la società si pone di fronte al disabile, che andrebbe assistito dalla società, in essa incluso ed integrato attraverso le organizzazioni ed istituzioni sociali. Le norme nazionali da un lato ratificano i principi della Convenzione Onu del 2006 e provano a dare ad essi anche concretezza (la c.d. Dopo di Noi, L. n. 112/2016), allineandosi al modello della disabilità sociale dove tutto il *focus* è sulla Società, che deve fare ogni sforzo attraverso le proprie istituzioni per essere inclusiva e respingere ogni forma di ghettizzazione, e nella quale ogni ipotesi di riduzione/restrizione della capacità di agire del disabile è fenomeno del tutto eccezionale. Dall’altro, però, le stesse norme nazionali, quali la L. 6/2004 e la L. 219/2017 hanno il *focus* sulla disabilità individuale e sul disabile, relativamente al quale la riduzione della capacità di agire è il normale strumento di intervento (che si estrinseca nell’attribuzione dei poteri sostitutivi in capo all’AdS), pur -sovente - in assenza di approfonditi esami medico/clinici che accertino l’esistenza di un’effettiva incapacità.

Al di là di quali possano essere le personali preferenze verso l’uno o l’altro dei modelli di intervento (disabilità individuale/disabilità sociale) non si può non considerare che le nuove norme sulla disabilità (sociale) di cui alla Convenzione ONU del 2006, quantomeno per effetto dell’art. 117 Cost. sono prevalenti su quelle interne dell’amministrazione di sostegno che quindi, in quanto e laddove incompatibili con le sopravvenute norme pattizie sovranazionali, dovrebbero intendersi abrogate e/o comunque dovrebbero essere disapplicate; in ogni caso, nelle more di un adeguato (e oggi quanto mai necessario) intervento legislativo di riforma, deve essere riservata loro, per essere rispettosa del quadro costituzionale (ex artt. 10 e 117 della nostra Carta.) una lettura orientata nel solco dei principi della richiamata Convenzione ONU, direttamente applicabile sin dal 2009.

Nella prassi giudiziaria, invece, si è assistito all’applicazione del solo modello della disabilità individuale, con il ricorso sempre più massivo all’AdS in funzione sostitutiva della capacità del beneficiario e non infrequenti interventi del GT pesantemente limitativi dell’autodeterminazione e della libertà personale dell’adulto vulnerabile soggetto ad AdS.

Per tali prassi il nostro Paese ha ricevuto un vibrato ammonimento da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che con la sentenza 6.07.2023 (Pres. Bosniak; Calvi e altro c. Italia) ha affermato che *“Gli stati sono tenuti ad assicurare che l’adozione di misure di sostegno ad adulti vulnerabili sia riservata a circostanze eccezionali, che rispondano a un principio*

di proporzionalità, che rispetti, per quanto possibile, la volontà del soggetto interessato: la nomina di un amministratore di sostegno e la collocazione in una residenza sanitaria assistenziale senza possibilità di contatti con familiari ed amici se non autorizzati dall'amministratore di sostegno, disposte senza accertare previamente l'incapacità di intendere e volere dell'interessato, senza considerarne la volontà e senza curare l'adozione di misure tali da consentire il mantenimento dei rapporti sociali e il graduale rientro nel domicilio costituiscono una violazione del diritto al rispetto della vita privata”.

Il ricorso sempre più massivo all'AdS ha fatto sì che si giungesse ad una progressiva “professionalizzazione” della funzione di Amministratore –per lo più con l'attribuzione all'AdS di ampi poteri in sostituzione della capacità del soggetto beneficiario- con Avvocati non di rado gravati da decine e più di beneficiari, che per svolgere al meglio il proprio ruolo in adempimento del giuramento prestato all'atto dell'accettazione dell'incarico, si trovano a dover trascurare la professione in altri ambiti, anche a discapito della propria redditività.

Per quanto riguarda il nostro Foro, la Sezione IV civile a valle della riunione di Sezione ex art. 47 quater O.G e art. 95.1 e 101.2 della circolare sulla formazione delle tabelle 2020/2022, tenutasi il 15.05.2024, ha recentemente emanato due diverse Linee Guida sui cui è opportuno soffermarsi:

-1) “Linee Guida in materia di ADS – Specificazione dei poteri conferiti all'ADS”

-2) “Linee guida per la liquidazione dell'equa indennità per tutele ed amministrazioni di sostegno”.

In precedenza, era stato emanato un vademecum, a valle del verbale art. 47 OG sezione IV Civile del 1.06.2020 tutt'ora operante per le modalità di presentazione del rendiconto periodico.

Dalla viva voce degli AdS che quotidianamente lavorano sul campo emerge un quadro di difficoltà sempre maggiore nello svolgere efficacemente l'incarico, per la sempre maggiore lentezza nell'aver riscontro dal GT alle istanze presentate nell'interesse degli amministrati (ogni fascicolo è una persona fragile, ed ogni persona fragile è un nucleo caldo di problematiche da risolvere, quasi sempre con grande tempestività), e per la scarsa possibilità di avere un rapporto/confronto diretto con il GT titolare del fascicolo.

Si deve registrare anche che tra il GT e gli AdS il clima non è disteso, come invece sarebbe opportuno che fosse. Sussiste una neppure troppo velata diffidenza (anche sfiducia) verso gli avvocati che operano come AdS, i quali avvocati, però, continuano ad essere nominati AdS tutte le volte (innumerevoli) in cui non vi sia altro soggetto idoneo da poter incaricare. Orbene, la diffidenza si guarisce con la fiducia, e la fiducia - imprescindibile per creare una valida alleanza volta alla migliore protezione del soggetto fragile - si costruisce con il costante confronto e la reciproca disponibilità al dialogo: se mancano, il rischio di un corto circuito del sistema, a tutto danno del soggetto fragile, diventa una drammatica realtà... Quanto alle “Linee Guida in materia di ADS – Specificazione dei poteri conferiti all'ADS”, è in esse precisato che il documento “rappresenta il risultato di un complesso lavoro, durato vari mesi, condotto con il costante confronto con il gruppo di lavoro designato in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con il Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e con l'AGAS e poi approvato durante una riunione ex art. 47 Quater OG”. Le Linee Guida in cui vengono specificati i poteri dell'AdS contengono petizioni di principio che appaiono per lo più in linea con il modello della disabilità sociale, stante il richiamo costante alla salvaguardia dell'autodeterminazione della persona sottoposta ad amministrazione,

chiamato idealmente ad esprimersi in prima persona per ogni aspetto che coinvolga la sua libertà personale e riguardi la sua collocazione abitativa.

Per quanto riguarda le ‘specificazioni’ fornite in materia di gestione economica del patrimonio e/o delle risorse materiali/monetarie a disposizione del beneficiario, alle quali l'AdS è tenuto ad attenersi, si registra un'insistente predilezione per l'uso della moneta elettronica da consegnare all'amministrato (si veda il punto 5) delle Linee Guida sui poteri dell'AdS ove si legge: “Quando è possibile, considerate le capacità della persona amministrata, potrà essere consegnata allo stesso amministrato o alla persona che presta assistenza, previa sottoscrizione di ricevuta da parte del beneficiario o della persona che presta assistenza, una carta ricaricabile o un bancomat per il pagamento delle spese personali.” “Nel caso in cui non sia possibile l'uso del bancomat o della carta ricaricabile, a causa di limiti propri della persona amministrata o di rifiuto da parte della stessa, l'ADS potrà essere autorizzato a consegnare piccole somme di denaro contante. In tali ipotesi, la consegna da parte dell'Amministratore di Sostegno dovrà essere opportunamente documentata, volta per volta, con ricevuta sottoscritta dallo stesso amministrato, se capace o da chi gli presta assistenza (ovvero dell'incaricato della struttura), avendo cura di effettuare il prelievo e consegna in un tempo massimo di non oltre trenta giorni e con opportuna periodicità.”). La lettura sistematica e consequenziale del punto 5) richiamato consente di estrapolare che il “Quando possibile” di cui all'incipit del capoverso si traduce in concreto per l'AdS nella possibilità di utilizzare la moneta contante nei rapporti con il proprio amministrato solo se ed in quanto vi sia espressa autorizzazione da parte del GT, e comunque con la necessità di una minuziosa ricostruzione dell'AdS in sede di rendiconto periodico.

Al punto 7) in cui vengono fornite delucidazioni relative alla “Sottoscrizione di qualunque contratto avente ad oggetto obbligazioni a carico del beneficiario che rientrino nell'ordinaria amministrazione” si legge che “L'Amministratore di Sostegno che riveste anche la qualifica di avvocato può patrocinare direttamente nelle cause in cui sia parte la persona amministrata. Qualora peraltro sia necessaria una specializzazione particolare, l'Amministratore è tenuto a presentare ricorso per la nomina di un difensore, producendo, unitamente all'istanza di che trattasi, anche il preventivo di spesa.” ed anche che nel caso in cui “l'Amministratore rappresenti e assuma in una causa la difesa della persona amministrata, in relazione a detta attività non è previsto un compenso separato e diverso rispetto alla liquidazione di cui all'art. 379 c.c. L'equa indennità potrà peraltro in questi casi venire maggiorata fino alla metà rispetto all'indennità base...”.

Nel nostro Foro, quindi, è previsto che l'avvocato nominato AdS sia anche l'avvocato dell'amministrato, poiché ha la competenza professionale per svolgere la difesa tecnica del beneficiario; è, comunque, prevista la nomina di un (diverso) avvocato per la difesa in giudizio quando “sia necessaria una specializzazione particolare”. Questa prassi, anche se trova un aggancio normativo nell'art. 86 c.p.c. (3), presenta delle criticità, per quanto infra.

In merito alle “Linee guida per la liquidazione dell'equa indennità per tutele ed amministrazioni di sostegno”, va innanzi tutto rammentato che dal punto di vista normativo opera il principio generale della gratuità dell'incarico del tutore e dell'AdS: si veda l'art. 379, comma 1, c.c. applicabile all'AdS in virtù del richiamo operato dall'art. 411, comma 1, c.c.. La medesima disposizione normativa (art. 379 c.c.) prevede la possibilità che venga riconosciuta al tutore, e quindi anche all'AdS, un'equa indennità che dovrà essere calcolata tenendo conto dell'entità del patrimonio del beneficiario e della difficoltà di gestione.

Va poi posta attenzione che in esse non vi è alcun richiamo sull'essere il risultato di un lavoro di confronto con i destinatari delle stesse (gli avvocati in principalità).

Nelle Linee Guida sull'equa indennità si legge che *“in presenza dei presupposti di legge, l'equa indennità va garantita al fine di ristorare tempo e risorse dedicate alla cura del beneficiario ed alla gestione del patrimonio e degli interessi dello stesso, soprattutto laddove le attività svolte si siano rivelate particolarmente complesse ed impegnative per numero e difficoltà”* ed è anche precisato che *“L'equa indennità è giuridicamente differente dalla liquidazione delle prestazioni per attività giudiziarie da parte di ausiliari e quindi ai fini della determinazione di tale equa indennità non si farà riferimento a tali criteri ma solo ai criteri di cui all'art. 379 c.c.”* secondo le specifiche delineate in detto richiamato verbale di sezione, che individua dei *“criteri di calcolo dell'indennità per i redditi”* con indicazione di percentuali decrescenti con il crescente valore degli scaglioni (ma con esclusione di previsione di indennità per redditi fino a 4800 € annui), e dei *“criteri di calcolo dell'indennità per i patrimoni”*.

Vi si legge anche che *“Nel caso in cui il beneficiario dell'amministrazione di sostegno abbia entrate annuali insufficienti a determinare una liquidazione che non lo pregiudichi (ad esempio perché le spese per l'assistenza ed il mantenimento esauriscono del tutto i suoi redditi) il prelievo di quanto liquidato potrà essere rinviato al momento della chiusura dell'ads sul patrimonio residuo”,* ed ancora che *“Se il beneficiario non ha nessun patrimonio liquido ma è proprietario di beni immobili che non possono essere venduti (ad es. prima casa) e/o titolare di investimenti non suscettibili di essere liquidati (ad es. perché vincolati per un certo periodo), ugualmente l'amministratore di sostegno potrà richiedere un'equa indennità al Giudice Tutelare che verrà liquidata immediatamente ma prelevata dall'Ads solo nel momento in cui le condizioni economiche del beneficiario dovessero mutare ovvero dopo il decesso dello stesso”,* ed infine che *“qualora rendiconto e istanza (di liquidazione) non venissero presentati annualmente nei termini, salvo comunque l'obbligo di rendicontare ogni annualità, l'istanza di liquidazione per gli anni pregressi si intenderà rinunciata e verrà liquidata solo l'istanza presentata tempestivamente relativa all'ultimo anno rendicontato”*.

Sono poi previste ipotesi di *“aumento della liquidazione”* conseguenti ad *“attività straordinaria”*: tra le ipotesi di standardizzate di attività straordinaria è indicata sia l’*“attività giudiziaria (rappresentanza in processi quale parte in sostituzione del beneficiario)”*, sia la *“partecipazione a mediazioni civili, commerciali ... (rappresentanza quale parte in sostituzione del beneficiario)”* con la seguente ulteriore specificazione *“N.B. Nell'ipotesi in cui l'Amministratore rappresenti e assuma in una causa la difesa della persona amministrata, in relazione a detta attività non è previsto un compenso separato e diverso rispetto alla liquidazione di cui all'art. 379 c.c. L'equa indennità potrà peraltro in questi casi venire maggiorata sino alla metà rispetto all'indennità base. Si ricorda che la rappresentanza processuale dell'amministrato è soggetta sempre ad autorizzazione del giudice tutelare che valuta l'evidente utilità della nomina dell'ads quale difensore dell'amministrato”*.

Come già rimarcato poc'anzi, l'AdS avvocato può anche essere direttamente l'avvocato dell'Amministrato, ed è regola generale e prassi della IV Sezione Civile del Tribunale di Genova che quando l'avvocato riveste entrambi i ruoli (AdS e avvocato) per l'attività professionale di avvocato non debba ricevere il compenso cui avrebbe invece diritto in base ai parametri ministeriali, bensì possa essere remunerato solo con una maggiorazione (anche sino alla metà...) rispetto all'indennità base stabilita d'ufficio ed unilateralmente dalla Sezione IV.

Orbene: se anche l'art. 86 c.p.c. consente in via generale all'avvocato nominato AdS di stare in giudizio personalmente per la persona amministrata senza che l'avvocato incorra, per questo solo fatto, in violazioni di deontologiche (4), la rappresentanza in giudizio per l'amministrato da parte dell'AdS, sia esso parte attrice e/o parte convenuta/intervenuta in un giudizio o in una ADR, è questione che va necessariamente valutata caso per caso, con ponderatezza ed attenzione. La competenza tecnica dell'avvocato AdS, infatti, non è e non può essere il solo ed unico parametro, dovendosi tener principalmente conto tutte le problematiche sottese all'amministrazione stessa, la sua complessità, i bisogni concreti dell'amministrato e la sua volontà e, non ultimo, la serenità ed il necessario distacco che l'avvocato deve avere quando patrocinia gli interessi del proprio assistito. Una significativa criticità si rinvia, però, in punto liquidazione dei compensi: la previsione delle Linee Guida 15.05.2024 confligge con il generale principio di libertà, per l'avvocato, di pattuire il compenso con il cliente ed il *modus operandi* di predeterminare il compenso giudiziale con la sola 'maggiorazione' del compenso liquidabile/liquidato quale AdS appare, se non proprio iniqua, quantomeno irrispettosa della professionalità e del tempo e risorse (intellettuali, fisiche e materiali) che l'AdS mette a disposizione dell'amministrato per svolgere al meglio anche l'incarico giudiziale, relativamente al quale mantiene intatta tutta la propria responsabilità professionale. E che succede in caso di vittoria in giudizio, con addebito delle spese di lite a controparte? L'avvocato AdS è legittimato a trattenere e/o pretendere per sé dette spese? Il GT dovrà integrare tali spese se risultassero inferiori a quelle altrimenti ritenute congrue in favore dell'AdS avvocato applicando i criteri di cui alle linee guida? E se l'avvocato cessa, per qualunque ragione, la funzione di AdS, deve necessariamente cessare anche quella di difensore dell'ex amministrato ed ha diritto a quale compenso? E se invece prosegue ad essere l'avvocato dell'ex amministrato a quale compenso avrà egli diritto?

Proprio la questione relativamente alla misura ed alle modalità di pagamento degli onorari costituisce ipotesi di non trascurabile interferenza della qualità di difensore con la qualità di amministratore di sostegno e quindi di potenziale conflitto di interessi ex art. 24 CD (5): la scelta della 'predeterminazione' del compenso con una percentuale dell'indennità pare escludere, quantomeno in astratto (ma andrà verificata in concreto) la possibilità di un conflitto di interessi deontologicamente rilevante; la preferita nomina a difensore dell'Amministrato nella figura dell'AdS Avvocato, invece, può avere negativi riflessi sulla libertà dell'avvocato di accettare o meno l'incarico, come invece è prescritto all'art. 11 CD.

Se l'amministrato ha i mezzi, non si vede perché il difensore, fosse anche proprio l'AdS nominato, debba essere privato del compenso che gli spetterebbe secondo i parametri ministeriali per il lavoro svolto.

Se l'amministrato non ha i mezzi economici, non si vede perché non debba poter essere attivato anche per lui il presidio del Gratuito Patrocinio e trasferire sulla finanza pubblica l'onere economico della sua difesa tecnica in giudizio.

L'onorario per la difesa in giudizio nulla ha a che vedere con l'indennità liquidabile per l'attività di AdS: ben diversa è la natura dei due tipi di emolumenti, così come diverse sono le responsabilità che gravano sul professionista per lo svolgimento dei due diversi tipi di incarico.

Nelle linee guida per la liquidazione dell'equa indennità, è ben precisato che il mancato tempestivo deposito del rendiconto, con istanza di liquidazione del compenso, ha come conseguenza che *“l'istanza di liquidazione per gli anni pregressi si intenderà rinunciata e verrà liquidata solo l'istanza presentata tempestivamente relativa all'ultimo anno rendicontato”*.

L'automatismo esplicitato nelle linee guida in esame appare ingiusto e poco equo: la "soluzione automatica" prospettata, infatti, appare essere una mera sanzione per il ritardo, indipendentemente dalle ragioni che possono averlo determinato. Sia permessa una domanda, in proposito: forse che il GT prevede un qualche 'correttivo' alla misura dell'indennità dell'AdS quando con ritardo provvede alla liquidazione dell'indennità tempestivamente richiesta?

Gli AdS avvocati sono ben consapevoli che l'Ufficio ADS e Tutela soffre per carenza di organico e che il carico di lavoro dei singoli GT è imponente (i numeri dei fascicoli pendenti al 31.12.2023 delle sole AdS si commentano da sé): chiedono comunque ogni sforzo all'ufficio, sia per quanto riguarda le risposte alle istanze che vengono presentate per gli amministrati, sia anche per le approvazioni dei rendiconti ed anche le liquidazioni dei propri compensi. Si registrano ritardi di mesi (anche 7-8) per le disamine ed approvazioni dei rendiconti, ed anche di un anno ed oltre per le liquidazioni dei compensi.

Per chi si dedica alla cura e tutela quotidiana della disabilità e per cui l'attività di AdS, per il numero di incarichi affidatigli dal GT, è tale da limitare fortemente un'ulteriore attività professionale da cui ricavare il proprio reddito, la carenza di organico non è ragione giustificativa sufficiente dei ritardi segnalati.

Inoltre, l'adozione da parte della Sezione (che ben conosce i propri ritardi) del meccanismo automatico di negare all'AdS la liquidazione dell'indennità a cui ha diritto per aver svolto l'incarico, per il solo fatto del ritardo nel deposito della relativa istanza, ha il sapore di una ingiusta punizione, che poco contribuisce a creare/corroborare/alimentare quel clima di fiducia fra tutte le parti coinvolte nella cura del soggetto debole (GT e avvocati) di cui si è sopra fatto cenno quale elemento necessario e imprescindibile per il buon funzionamento dell'istituto e quindi per l'effettivo raggiungimento del fine ultimo dell'Amministrazione di Sostegno.

È dunque necessario che vengano adottati opportuni correttivi alle Linee Guida in materia di AdS da ultimo emanate dalla IV<sup>a</sup> Sezione del Tribunale di Genova (verbale della riunione del 15.05.2024), sia avente ad oggetto la "specificazione dei

poteri conferiti all'Ads", sia avente ad oggetto la liquidazione dell'equa indennità.

Il Consiglio approva la relazione e delibera di trasmettere la stessa al Presidente del Tribunale ed al Presidente della Sezione IV Civile (Famiglia), nonché di pubblicare la stessa sul sito istituzionale. (...*Omissis...*)

**Il Presidente**  
f.to Avv. Luigi Cocchi

**Il Segretario**  
f.to Avv. Carlo Iavicoli

Note.

(1) Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

(2) Il comma 4 dell'art. 3 L. 22.12.2017 n. 219 prevede che "Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere" ed il comma 5 prevede che "Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4, o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria".

(3) Art. 86 c.p.c. *Difesa personale della parte*: La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

(4) Si veda, in questo senso, la sentenza CNF n. 43/2018, che espressamente conferma che "l'art. 86 c.p.c. ... consente di ritenere la liceità del ruolo assunto in giudizio dall'AdS nell'interesse del soggetto amministrato, avendone, come nella fattispecie, le qualità necessarie".

(5) In questo senso si è espresso anche il COA di Firenze con il parere del 30.05.2018.

## Mediazione e c.d. Riforma Cartabia



Cari Colleghi, come sarete a conoscenza, la c.d. Riforma Cartabia ha inciso notevolmente anche sulla normativa della mediazione, in particolare sulla organizzazione degli organismi di mediazione, a cui è stata richiesta una maggior specializzazione stabilendo che anche chi rappresenta gli organismi sia un esperto mediatore.

Questo ha comportato che, per gli organismi di mediazione che non hanno una personalità giuridica distinta dall'Ordine a cui

afferiscono, occorre individuare quale responsabile un professionista che abbia la qualifica di mediatore secondo i nuovi requisiti.

Poiché allo stato né il Presidente del COA né alcuno dei Consiglieri posseggono detti requisiti, è stato necessario conferire l'incarico ad un professionista esterno al Consiglio (individuato nell'Avvocato Elena Peruzzini, esperta mediatrice

del nostro Organismo), pur egli mantenendo la rappresentanza legale dell'organismo (per motivi che ritengo non abbiate bisogno che Vi siano spiegati).

È stato anche necessario adeguare statuto, regolamento e codice etico alla nuova normativa (il lavoro di revisione sarà ripreso essendo in fase di pubblicazione i correttivi alla normativa).

Tra le modifiche statutarie e regolamentari si è intervenuti sull'organigramma e si è ritenuto di creare un direttivo a supporto del responsabile dell'organismo costituito da esperti qualificati in materia di mediazione e di conseguenza di sciogliere la Commissione per la mediazione, prevista dal precedente statuto, a cui si riconosce il valido supporto per la lunga fase di avvio dell'ente.

Pertanto, il Consiglio tutto Vi ringrazia per avere in questi anni messo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per questo progetto che è diventato una realtà importante e un esempio di gestione e di competenza, che ora punta alla qualità del servizio e dei mediatori.

Con i più cordiali saluti.

**Il Presidente, Avv. Luigi Cocchi**

## Cerimonia di saluti al Dott. Luca Villa



Martedì 15 ottobre l'Ordine degli Avvocati di Genova ha salutato il Dott. Luca Villa che dall'11 settembre 2010 al 13 ottobre 2024 è stato Presidente del Tribunale per i Minorenni. Il Dott. Villa a fare data dal 14 ottobre 2024 è stato nominato Procuratore Capo presso il Tribunale per i Minorenni di Milano. Di origini meneghine, nato a Milano il 14 ottobre

1962, ha trascorso quasi tutta la sua carriera in Lombardia. Entrato in magistratura l'8 marzo 1992, egli è stato dal 14 maggio 1991 al 2 ottobre 1995 Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio (VA). Successivamente dal 2 ottobre 1995 al 16 novembre 1999 Giudice presso il Tribunale di Milano e dal 16 novembre 1999 al 2 febbraio 2004 Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Al

Tribunale di Milano è stato applicato d'ufficio in diverse sezioni fino al giugno 1996 e, successivamente, assegnato al Tribunale della Libertà a seguito della previsione di una sezione specializzata in tale materia. Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, invece, è stato assegnato al VII dipartimento e si è occupato, in particolare, di reati in materia di stupefacenti, rapine, furti, riciclaggio di veicoli, truffe seriali, sfruttamento della prostituzione. L'8 marzo 2003 ha conseguito la nomina a magistrato d'Appello. Nel 2004 ha iniziato la sua esperienza presso il Tribunale dei minorenni: dapprima, e sino all'11 settembre 2018, presso quello di Milano e, successivamente, presso quello di Genova dove è stato Presidente sino ad ottobre 2024. Al Tribunale per i Minorenni di Milano, dal 2 febbraio 2004 all'aprile 2014 ha ricoperto in prevalenza le funzioni civili, mentre dall'aprile 2014 sino al trasferimento a Genova in prevalenza funzioni penali, presiedendo il collegio dibattimentale.

L'Ordine degli Avvocati, in occasione del saluto, ha voluto esprimere la sua gratitudine al Presidente Villa per l'attività svolta a Genova ed augurargli un altrettanto proficuo lavoro nel nuovo incarico di Procuratore Capo del Tribunale dei Minorenni di Milano.

Alessandro Barca

## Deposizione della Corona d'Alloro alla lapide in memoria degli Avvocati caduti nella prima guerra mondiale

Il 6 dicembre 2024 è stata deposta una corona d'alloro sulla lapide presente nel Cortile del Palazzo di Giustizia. L'omaggio è stato tributato in ricordo degli Avvocati caduti durante la Grande Guerra e dell'Avv. Raimondo perito nella guerra di occupazione dell'Etiopia. Alla cerimonia, organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Genova, sono intervenuti il Presidente Cocchi con i Consiglieri dell'Ordine ed i Capi degli Uffici Giudiziari. Durante la cerimonia, dopo aver deposto una corona d'alloro sulla lapide sita al quarto piano del Palazzo di Giustizia, è stato osservato un minuto di silenzio.



## Codici a Palazzo

Ricordiamo a tutti i Colleghi che la seconda edizione della Rassegna letteraria dal titolo "Non solo Codici a Palazzo", costituisce un ciclo di incontri che si tengono indicativamente ogni 15/20 giorni, in presenza di uno scrittore di libri di narrativa o di saggistica.

Il progetto, patrocinato da Regione Liguria e Comune di Genova è nato nel 2023 in occasione del riconoscimento assegnato dal Ministero della cultura alla nostra città quale capitale italiana del libro per quell'anno e oggi prosegue in quanto aderente al Patto per la lettura promosso dal Comune di Genova. L'iniziativa è rivolta a tutti, ma è necessaria, per ogni singolo incontro, la prenotazione tramite mail da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: [cultura@ordineavvocatigenova.it](mailto:cultura@ordineavvocatigenova.it)

## *In memoria dei Colleghi deceduti nell'anno 2024*



Avv. Davide Baiardo



Avv. Ferdinando Brignacca



Avv. Roberto Capriari



Avv. Egisto Cavallari



Avv. Giovanni Andrea Cugiulu



Avv. Lucio Ferraro



Avv. Luigi Fusco



Avv. Giovanni Battista  
Gramatica di Bellagio



Avv. Adriana Laudonio



Avv. Anna Maria Gemma  
Lazagna



Avv. Corrado Pagano



Avv. Gianfranco Razeto



Avv. Francesca Reggianini



Avv. Chiara Romeo



Avv. Luigi Rubino



Avv. Enrico Siboldi



Avv. Maurizio Spanò



Avv. Giacomo Traverso



Avv. Calogero Valerio